



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio Unico Acquisti e Logistica

Decisione Numero 1960 del 06/07/2021

OGGETTO: Revoca per mancanza di presupposti, della determina a contrarre n. 1479 del 18.05.2021, avente ad oggetto la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando per ragioni di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di facciali filtranti FFP2 e FFP3 da espletare tramite piattaforma telematica SATER di Intercent_ER. Importo di spesa presunta € 463.600,00 + iva 5% = € 486.780,00 (IVA agevolata al 5% come disposto dal Decreto Rilancio n.34 del 19.05.2020)
CIG lotto 1: 875430375E - CIG lotto 2: 8754313F9C

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LOGISTICA**

Richiamate

- le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena n. 113 del 07/09/2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 168 del 05/09/2016, con le quali è stato istituito il Servizio Unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 206 del 17.10.2016 di attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti e in particolare l'allegato n. 6.13 riguardante le competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione n. 159 del 29.10.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, di nomina del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica (SUAL) far data dal 01.11.2020;

Richiamata la decisione n. 1479 del 18.05.2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per ragioni di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di facciali filtranti FFP2 e FFP3. Da espletare tramite piattaforma telematica SATER di Intercent_ER. Importo di spesa presunta € 463.600,00 + iva 5% = € 486.780,00 (IVA agevolata al 5% come disposto dal Decreto Rilancio n.34 del 19.05.2020);

Richiamate le mail dei giorni 10, 12 e 13 maggio 2021 trasmesse dal Dirigente Responsabile del SUAL, Dott.ssa Cristina Rivi, che richiedeva con estrema urgenza l'acquisto di mascherine FFP2 ed FFP3, per i quantitativi indicati nella sottostante tabella, *"...a seguito del consistente aumento dei consumi di maschere facciali FFP2 e FFP3, principalmente derivante dall'attivazione dei diversi punti vaccinali, le relative giacenze di magazzino hanno ormai raggiunto il livello di sottoscorta che prelude la rottura di stock Per tali DPI non vi sono previsioni di ulteriori forniture da parte della struttura commissariale e la centrale di committenza regionale non ha attivato gare per facciali filtranti..."*

lotto	mascherine	qnt	prezzo a base d'asta	importo
1	mascherine FFP2	500.000	€ 0,58	€ 290.000,00
2	mascherine FFP3	70.000	€ 2,48	€ 173.600,00
totale				€ 463.600,00

Precisato che con la citata decisione era stato disposto che si procedesse all'aggiudicazione, ai sensi l'art. 63 comma 2) lettera c) d.lgs. n. 50/2016, che prevede il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per ragioni di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché l'OCDPC 630/2020 e all'art.5-bis comma 1 DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020;

Visti, altresì, gli articoli 2 commi 2, 3 e 6 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con la legge di conversione il 1 settembre 2020, n.120 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia" il quale rispettivamente:

*al comma 2, deroga gli art. 63 e 125 del codice dei contratti pubblici in materia di procedura Negoziata;

*al comma 3, consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata in tutti i casi in cui possono ritenersi sussistenti ragioni di estrema urgenza, come nel caso di specie; prevede, inoltre, la previa pubblicazione dell'Avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente;

*al comma 6, impone l'obbligo di pubblicazione in capo alle stazioni appaltanti sul sito Internet istituzionale;

Considerato che prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 14.06.2021 ore 13:00, la scrivente Azienda ha comunicato agli operatori economici con Registro di sistema dal PI79790 del 27.05.2021 l'intenzione di sospendere in via precauzionale la gara in parola in attesa della rideterminazione dei fabbisogni di entrambi i Lotti, a causa della comunicazione pervenuta da parte della struttura commissariale che prevedeva l'arrivo di facciali filtranti FFP2 ed FFP3;

Considerato che, alla luce della mutata situazione la prosecuzione della gara in questione comporterebbe un danno erariale dato che, i dispositivi necessari per continuare a fronteggiare la Pandemia sono forniti e continueranno ad esserlo dalla Protezione Civile in quantità sufficiente alle esigenze dell'Azienda USL di Modena (in senso conforme Consiglio di Stato, sez. III, 29.11.2016 n. 5026 e Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291);

Visto l'art. 21 quinquies della legge 241/1990:

- *comma 1, ai sensi del quale: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo";*
- *comma 1-bis, ai sensi del quale: "Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametro al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."*

Considerato, altresì, che il potere di revoca in autotutela di una procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

Dato atto che nel caso di specie, non si evidenziano danni emergenti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DECIDE

- a) di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la gara relativa alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per ragioni di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di facciali filtranti FFP2 e FFP3, indetta con decisione n. 1479 del 18.05.2021, da espletare tramite piattaforma telematica SATER di Intercent_ER;
- b) di pubblicare il presente atto sia sul portale SATER d'Intercent_ER che nella sezione Bandi & Gare del SUAL informando gli eventuali Operatori Economici interessati;
- c) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- d) di stabilire che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Silvana Partesotti, del Servizio Unico Acquisti e Logistica dell'Azienda Usl di Modena.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO
ACQUISTI E LOGISTICA
(Dr Mario Scaletti)**